

**DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2017
64/2017/R/GAS**

**DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI
RIGASSIFICAZIONE E STOCCAGGIO, PER L'ANNO TERMICO 2017 – 2018**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 febbraio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 38, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 18 ottobre 2013 (di seguito: decreto 18 ottobre 2013);
- il decreto del Ministro 25 febbraio 2016;
- il decreto del Ministro 7 dicembre 2016 (di seguito: decreto 7 dicembre 2016);
- il decreto del Ministro 13 febbraio 2017 (di seguito: decreto 13 febbraio 2017);
- il decreto del Ministro 14 febbraio 2017 (di seguito: decreto 14 febbraio 2017);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas, recante regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017 (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 febbraio 2014, 85/2014/R/GAS, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 220/2014/R/GAS;
- la deliberazione 29 febbraio 2016, 77/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 77/2016/R/GAS);
- la deliberazione 24 marzo 2016, 135/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 135/2016/R/GAS);
- la deliberazione 20 ottobre 2016, 585/2016/R/GAS di seguito: deliberazione 585/2016/R/GAS);

- la deliberazione 12 gennaio 2017, 6/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 6/2017/R/GAS);
- lo schema di Regolamento (UE) della Commissione che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas che il 30 settembre 2016 ha ricevuto il parere favorevole degli Stati membri nell'ambito della procedura di Comitologia (di seguito: Codice Tariffe Gas).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 prevede, all'articolo 12, comma 7, che l'Autorità fissi le modalità atte a garantire, a tutti gli utenti, la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio;
- il decreto legge 1/12 prevede, all'articolo 14, comma 3, che siano determinate, con decreto del Ministro, la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva; procedure utilizzabili anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in attuazione del richiamato articolo del decreto legge 1/12, con il decreto 7 dicembre 2016, il Ministro ha:
 - riservato una capacità di stoccaggio di 1,5 miliardi di metri cubi per l'offerta di servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio (di seguito: servizio integrato), finalizzati a consentire alle imprese industriali, come definite all'articolo 2 dal medesimo decreto, l'approvvigionamento diretto di GNL dall'estero;
 - previsto che la capacità di rigassificazione in conferimento è la capacità in regime regolato soggetta al fattore di copertura dei ricavi di cui alla RTRG (di seguito: fattore di copertura) e, su base volontaria da parte delle imprese di rigassificazione, la capacità di rigassificazione in regime regolato non soggetta al fattore di copertura;
 - previsto che nell'ambito del servizio integrato siano resi disponibili all'utente dall'impresa maggiore di stoccaggio per il servizio di stoccaggio uniforme, quantitativi di gas equivalenti al GNL consegnato, dedotti consumi e perdite, entro il termine del mese successivo alla scarica;
 - demandato all'Autorità la definizione, tra l'altro, di un prezzo di riserva, non noto al sistema, che tenga conto del valore del prodotto e dell'evoluzione del mercato, per le imprese soggette al fattore di copertura;
 - stabilito che dall'attuazione delle richiamate disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il sistema del gas naturale, fatto salvo l'effetto utile già previsto dalla regolazione tariffaria in materia di garanzia dei ricavi delle imprese di stoccaggio e rigassificazione;

- con la deliberazione 135/2016/R/GAS, l’Autorità ha definito, ai sensi dell’articolo 7 della deliberazione 77/2016/R/GAS, le modalità di calcolo del prezzo di riserva per il servizio integrato, per l’anno termico 2016 – 2017;
- con la deliberazione 6/2017/R/GAS, l’Autorità ha:
 - definito le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di rigassificazione e stoccaggio per il servizio integrato per l’anno termico 2017 – 2018, in linea con le disposizioni dell’articolo 1 del decreto 7 dicembre 2016;
 - stabilito i criteri per la definizione del prezzo di riserva, pari alla somma di una componente stoccaggio, unica per tutte le imprese di rigassificazione, e di una componente rigassificazione;
- in particolare, i criteri definiti all’articolo 3, della deliberazione 6/2017/R/GAS prevedono che la componente di rigassificazione tenga conto:
 - della differenza fra il prezzo del gas atteso sulla base delle quotazioni forward rilevate presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura e il prezzo del GNL per l’Europa sud occidentale (SWE LNG) sulla base delle quotazioni disponibili, entrambe relative al periodo di scarica;
 - dei costi associati al conferimento ed all’utilizzo delle capacità di rigassificazione ed in particolare i corrispettivi di trasporto presso i punti di entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, nonché il valore dei quantitativi riconosciuti dall’utente a copertura di consumi e perdite;
- il richiamato articolo prevede che la componente di stoccaggio sia calcolata applicando i criteri di cui all’articolo 7 della deliberazione 77/2016/R/GAS;
- per la capacità di rigassificazione in regime regolato non soggetta al fattore di copertura, la deliberazione 6/2017/R/GAS prevede che l’impresa di rigassificazione che intende offrire il servizio integrato, possa stabilire, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto 7 dicembre 2016, un valore per la componente rigassificazione, da utilizzare, ai fini della determinazione del prezzo di riserva, maggiore o uguale alla componente rigassificazione definita dall’Autorità ed inferiore alla relativa tariffa di rigassificazione;
- il Codice Tariffe Gas a fronte del contributo alla flessibilità e alla sicurezza degli approvvigionamenti fornito dalle infrastrutture di stoccaggio prevede apposite disposizioni volte a limitare il costo della capacità di trasporto presso i punti di entrata e uscita interconnessi con lo stoccaggio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il decreto 13 febbraio 2017, il Ministro ha adottato ulteriori disposizioni relative al servizio integrato che in particolare prevedono che:
 - la capacità di iniezione continua disponibile per il conferimento su base *day-ahead* ai sensi della deliberazione 193/2016/R/GAS sia allocata prioritariamente, secondo modalità definite dall’Autorità, ai soggetti titolari del servizio integrato nei limiti necessari a garantire l’iniezione dei quantitativi oggetto di rigassificazione;
 - l’Autorità, valuti nella determinazione del prezzo di riserva per il servizio

- integrato, modalità alternative di copertura dei corrispettivi di entrata e uscita dagli stoccaggi tenendo conto del contributo alla flessibilità e alla sicurezza degli approvvigionamenti fornito dalle infrastrutture di stoccaggio e dal servizio integrato;
- le aste si svolgano il 6 marzo 2017;
 - il servizio integrato consiste nell'offerta coordinata di un servizio di rigassificazione e di un servizio di stoccaggio di modulazione uniforme per un quantitativo corrispondente al gas oggetto di rigassificazione;
 - relativamente al servizio di rigassificazione:
 - in termini generali il valore della capacità di rigassificazione dipende dalla differenza tra i prezzi del Gnl e quelli del gas al PSV, al netto dei costi della capacità di trasporto e degli ulteriori costi connessi all'utilizzo della capacità di rigassificazione; e che tale differenza è oggi di difficile valutazione in quanto non sono disponibili riferimenti di prezzo significativi per l'intero periodo di consegna del Gnl ancorché non riferite all'Italia;
 - una valorizzazione a mercato della capacità di rigassificazione è avvenuta nell'ambito del cosiddetto servizio di *peak shaving* introdotto, anche per l'inverno 2016/2017, con la deliberazione 585/2016/R/GAS;
 - un eventuale valore negativo della componente di rigassificazione del prezzo di riserva potrebbe generare un onere per il sistema la cui sostenibilità è giustificata solo nell'ambito di misure volte a garantire la sicurezza del sistema, come quelle del decreto 18 ottobre 2013 per il servizio di *peak shaving*;
 - relativamente al servizio di stoccaggio:
 - la sua valorizzazione avverrà in esito alle procedure di conferimento per l'anno termico 2017/2018, sulla base delle disposizioni del decreto 14 febbraio 2017 e dei successivi provvedimenti di competenza dell'Autorità in materia;
 - i criteri di calcolo del prezzo di riserva del servizio integrato definiti con la deliberazione 135/2016/R/GAS, per l'anno termico 2015 – 2016 risultano generalmente idonei al calcolo della componente stoccaggio del prezzo di riserva;
 - la deliberazione 77/2016/R/GAS prevede che i costi sostenuti dall'impresa di stoccaggio per la disponibilità della capacità di trasporto nei punti di interconnessione con gli stoccaggi siano recuperati dagli utenti tramite l'applicazione di un apposito corrispettivo determinato in funzione delle capacità di stoccaggio loro conferite;
 - il corrispettivo di cui al precedente alinea è considerato nel calcolo del prezzo di riserva riducendone il valore;
 - la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. ha comunicato al Ministero di non avvalersi della facoltà di offrire il servizio integrato prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto 7 dicembre 2016.

RITENUTO CHE:

- sia necessario definire modalità per l'allocazione prioritaria delle capacità di

iniezione continua disponibile per il conferimento su base *day-ahead*, ai soggetti titolari del servizio integrato nei limiti necessari a garantire l'iniezione dei quantitativi oggetto di rigassificazione;

- i principi richiamati espressi nel Codice Tariffe Gas in materia di copertura dei costi di trasporto nei punti di interconnessione dello stoccaggio possono trovare applicazione, in coerenza con l'assetto del servizio di stoccaggio, prevedendo che:
 - i costi di trasporto sostenuti dalle imprese di stoccaggio per le capacità offerte in asta, per l'eventuale quota eccedente i proventi d'asta, siano recuperati, anziché con l'applicazione di un apposito corrispettivo agli utenti, attraverso il medesimo meccanismo previsto per la copertura dei ricavi di stoccaggio, che per l'anno termico 2016/2017 ha trovato definizione con la deliberazione 323/2016/R/GAS;
 - siano conseguentemente aggiornati i prezzi di riserva per le medesime procedure d'asta;
- nelle more della definizione dell'intervento per l'allocazione delle capacità di stoccaggio, sia necessario definire l'intervento di cui al precedente alinea in modo che possa trovare attuazione anche per l'allocazione delle capacità di stoccaggio per il servizio integrato;
- sia necessario ed urgente definire la formula di calcolo del prezzo di riserva, al fine del corretto svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità per il servizio integrato, in linea con le disposizioni adottate con la deliberazione 6/2017/R/GAS; e che detta formula sia articolata in una componente di rigassificazione e in una di stoccaggio;
- sia necessario che l'impresa maggiore di stoccaggio, decorso il termine per la presentazione delle offerte per il servizio integrato, trasmetta a ciascuna impresa di rigassificazione il valore della componente stoccaggio;
- sia necessario posticipare il termine per lo svolgimento delle procedure di allocazione che la deliberazione 6/2017/R/GAS ha fissato al 23 febbraio 2017 in linea con le disposizioni del decreto 13 febbraio 2017

DELIBERA

1. di prevedere che, ove per motivi tecnici connessi alla gestione della rigassificazione in un giorno gas, la capacità di iniezione disponibile per il servizio di integrato risulti inferiore ai quantitativi previsti in immissione in rete per il medesimo servizio, la relativa impresa di rigassificazione ne dia comunicazione all'impresa di stoccaggio entro le ore 12:00 del giorno precedente, unitamente ai quantitativi di competenza di ciascun utente del servizio integrato;
2. di prevedere che, nei casi di cui al punto precedente l'impresa di stoccaggio:
 - a) ne dia tempestiva informazione agli utenti indicando la capacità di iniezione oggetto di possibile allocazione prioritaria corrispondente alla differenza fra i quantitativi previsti in immissione in rete e le capacità di iniezione per il

- servizio integrato;
- b) raccolga dagli utenti del servizio integrato le richieste di allocazione prioritaria della capacità di iniezione e il relativo prezzo offerto;
 - c) verifichi che le richieste di cui alla precedente lettera b) non eccedano i quantitativi previsti in immissione di competenza di ciascun utente al netto della capacità di iniezione attribuita al medesimo utente;
 - d) una volta determinate le capacità di iniezione disponibili per il conferimento *day-ahead* ai sensi della deliberazione 193/2016/R/GAS, selezioni prioritariamente le offerte presentate dagli utenti del servizio integrato nei limiti di cui alla lettera c), determinandone i relativi prezzi di assegnazione in coerenza con l'articolo 4 della deliberazione 193/2016/R/GAS;
 - e) renda disponibile per il conferimento alla generalità degli utenti secondo le disposizioni della deliberazione 193/2016/R/GAS le capacità di iniezione non allocate ai sensi della precedente lettera d);
3. di prevedere che in relazione alle capacità di stoccaggio conferite per l'anno termico 2017/2018 sulla base di procedure concorsuali, ivi comprese quelle conferite per il servizio integrato, l'impresa di stoccaggio non applichi agli utenti corrispettivi a copertura del costo della capacità di trasporto presso i punti di interconnessione con gli stoccaggi;
 4. di prevedere che l'eventuale quota superiore ai proventi d'asta dei costi sostenuti dalle imprese di stoccaggio per la disponibilità delle capacità di trasporto associate alle capacità di stoccaggio di cui al punto 3 sia riconosciuta alle medesime imprese secondo meccanismi analoghi a quelli definiti per l'anno termico 2016/2017 con la deliberazione 323/2016/R/GAS;
 5. di definire, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 6/2017/R/GAS, i criteri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento della capacità per il servizio integrato, per l'anno termico dello stoccaggio 2017 – 2018;
 6. di prevedere che il prezzo di riserva, di cui al punto 5 e la relativa componente di rigassificazione siano calcolati da ciascuna delle imprese di rigassificazione secondo quanto riportato agli Allegati A e B al presente provvedimento;
 7. di prevedere che la componente di stoccaggio sia calcolata, dall'impresa maggiore di stoccaggio, secondo quanto riportato all'Allegato C al presente provvedimento;
 8. di trasmettere, con divieto di divulgarne i contenuti:
 - a) l'Allegato A alla società Gnl Italia S.p.a.;
 - b) l'Allegato B alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a.;
 - c) l'Allegato C alla società Stogit S.p.a.;
 9. di prevedere che l'impresa maggiore di stoccaggio, decorso il termine per la presentazione delle offerte, trasmetta, a ciascuna impresa di rigassificazione, il valore della componente stoccaggio di cui al punto 7, calcolata per il mese della campagna di iniezione a partire dal quale è resa disponibile la capacità per il servizio di stoccaggio uniforme;
 10. di prevedere che il termine di svolgimento delle procedure di conferimento posto al comma 2.1 della deliberazione 6/2017/R/GAS sia posticipato al 7 marzo 2017;
 11. di pubblicare il presente provvedimento, senza allegati, in quanto contenenti dati

commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni